

GPDP - UFFICIO  
PROTOCOLLO  
ROMA, 26/09/2008  
21323 / 59663



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO REALTÀ  
ECONOMICHE E PRODUTTIVE

**Associazione nazionale amministratori  
condominiali e immobiliari  
ANACI  
c.a. del presidente  
Pietro Membri  
Via Cola di Rienzo 111  
00192 Roma**

**OGGETTO: nota del 21 luglio 2008 in materia di comunicazione di dati personali riferiti ai condòmini in occasione di contratti di fornitura di beni e servizi condominiali.**

1. Con la nota in oggetto, che fa seguito all'incontro tenutosi presso la sede dell'Autorità con rappresentanti dell'Anaci il 3 luglio u.s. (occasionato dalla sentenza Cass. S.U. 8 aprile 2008, n. 9148), codesta Associazione ha formulato un quesito in ordine alla liceità della comunicazione nei confronti di fornitori di beni e servizi condominiali (di regola a cura dell'amministratore) di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale. In particolare, codesta Associazione precisa che i dati personali oggetto di comunicazione, senza che sia necessario il previo consenso dei condòmini interessati, consisterebbero nei nominativi di quelli morosi rispetto al pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali.

2. Come è noto, il Garante, traendo spunto dalle segnalazioni pervenute, ha adottato il 18 maggio 2006 un provvedimento generale relativo al trattamento di dati personali connesso alle attività di gestione dei condòmini, precisando che le informazioni trattate possono essere riferite a ciascun partecipante alla compagine condominiale in quanto funzionali all'amministrazione comune (cfr. punto 2.1). Come chiarito dal medesimo provvedimento, dette informazioni possono essere trattate, per finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice.



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 69677.1 - Fax +39 06 69677785  
[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) - [garante@garanteprivacy.it](mailto:garante@garanteprivacy.it)



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

3. Anche a seguito della richiamata sentenza della Suprema Corte, non si ravvisa nella disciplina di protezione dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione.

Infatti, il trattamento di dati personali riferiti ai singoli condòmini può essere effettuato dai fornitori di beni e servizi condominiali in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola tramite l'amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice)

In base ai principi di protezione dei dati personali le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condòmini obbligati al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, le rispettive quote millesimali e, se del caso, le ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Segretario generale  
(dott. Giovanni Buttarelli)